

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

N. 4/2019 REGISTRO RECLAMI.

N. 0002/2019 REGISTRO DECISIONI

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

ha pronunciato la seguente

## DECISIONE

sul reclamo numero di registro 4 del 2019, proposto dalla società Cosenza Calcio Srl avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Braglia Piero seguito gara Cosenza/Salernitana del 31.08.2019.

per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 20 del 3.9.2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 13.9.2019 il dott. Alfredo Maria Becchetti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## RITENUTO IN FATTO

La Società Cosenza Calcio ha presentato reclamo avverso la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara inflitta al Sig. Braglia Piero seguito gara Cosenza / Salernitana del 31 agosto 2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 20 del 27 agosto 2019) per essersi, al 40° del secondo tempo, avvicinato con atteggiamento minaccioso al Quarto Ufficiale di gara rivolgendogli epiteti insultanti.

La ricorrente, volendo considerare il comportamento del Sig. Braglia meramente irrispettoso o irrispettoso e non offensivo, contesta l'eccessività della sanzione irrogata. A sostegno di quanto contestato, richiama precedenti decisioni di questa Corte in relazione a fatti analoghi.

Chiede pertanto una riduzione della sanzione comminata.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminato il ricorso ed udita la parte, conferma il giudizio espresso dal Giudice Sportivo e pertanto ritiene la sanzione da irrogata al Signor Braglia Piero congrua in relazione ai fatti accaduti.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Nazionale (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il reclamo.

Dispone addebitarsi il contributo.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

L'ESTENSORE  
f.to in originale  
Alfredo Maria Becchetti

IL PRESIDENTE  
f.to in originale  
Piero Sandulli

Depositato in Roma il 30 settembre 2019

IL SEGRETARIO  
f.to in originale  
Antonio Metitieri